

» I motivi che inducono a liquidare l'imposta sui  $\frac{4}{8}$  degli  
» stipendi ed assegni fissi degli impiegati governativi, a vece dei  
»  $\frac{5}{8}$ , come si fece finora, si presentano facilmente alla mente di  
» ognuno, che tenga conto della tenuità degli stipendi e delle dif-  
» ficoltà che incontra la benemerita classe degli impiegati a far  
» fronte alle esigenze della vita, stante il rincarimento di tutte le  
» cose più necessarie. Aumentandosi le imposte a tutti gli altri  
» cittadini, anche sui loro proventi bisognava accrescere un piccolo  
» peso, onde partecipassero all'aggravio comune; ma **giustizia** e  
» **convenienza** richiedevano che a loro riguardo si prendesse  
» lo speciale temperamento che venne formulato nell'ultimo capo-  
» verso dell'art. 7. » (*Atti della Camera, 1870, pag. 429*).

La Commissione parlamentare però, nell'atto in cui approvava le ragioni di **giustizia** e **convenienza** che avevano indotto il Ministro a proporre per gli impiegati dello Stato una più mite *diversificazione* dei loro redditi, credette doveroso di sancire le medesime norme anche per gli impiegati provinciali e comunali; ed anzi vi aggiunse pure le pensioni.

« Infatti — essa diceva — gli stessi motivi di **commisera-  
» zione** militano per la categoria dei pensionati; essendo in-  
» negabile che questa classe lotta molto spesso con la miseria, e  
» che il rincarimento dei viveri, per effetto delle vecchie e delle  
» nuove imposte, rende ad essi più penosa e difficile l'esistenza. »  
(*Atti della Camera 1870, pag. 1445*).

In cospetto di queste proposte della Commissione, le quali venivano pure accettate dal Sella, l'On. Griffini, nella tornata del 29 luglio 1870, alla Camera dei Deputati si alzava ad osservare che: « una volta accordati questi vantaggi agli impiegati governativi, provinciali e comunali, si doveva pure, **per indeclinabile necessità logica**, estenderli agli impiegati delle Opere pie, soddisfacendo così, insieme alle ragioni della coerenza e della giustizia, anche ai voti della stampa, delle Opere pie edell'intero paese. » (*Atti della Camera, 1870, tornata 29 luglio, pag. 2159*.)

L'on. Nobili presentava allora il seguente emendamento all'ultimo alinea dell'art. 7:

« I redditi temporari percetti a titolo di stipendio od assegno, pagati dallo Stato, dalle provincie, e dai comuni e dalle **Opere pie**, vengono valutati e censiti riducendoli alla metà del loro ammontare. »